

Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

(Legge sulle indennità parlamentari, LI)¹

del 18 marzo 1988 (Stato 1° agosto 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale^{2,3}
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988⁴,
decreta:

Art. 1⁵ Principio

¹ Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

² Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.

Art. 2⁶ Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 25 000 franchi⁷ per i lavori preparatori.

Art. 3⁸ Diaria

¹ Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 425 franchi⁹ per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni

RU 1988 1162

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

² [CS 1 3]. A queste disposizioni corrisponde ora l'art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

⁴ FF 1988 II 765

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591). Vedere l'art. 15 qui di seguito.

⁷ Nuova retribuzione annua giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008 (RU 2008 1217; FF 2008 109 121).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

⁹ Nuova diaria giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008 (RU 2008 1217; FF 2008 109 121).

giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

² Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.¹⁰

³ La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 1964¹¹ sul lavoro.¹²

Art. 3a¹³ Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 31 750 franchi¹⁴ a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 4 Vitto e pernottamento

Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.

Art. 5¹⁵ Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.

Art. 6 Indennità di percorso

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

Art. 6a¹⁶ Assegno di custodia

Il parlamentare riceve l'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati.

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

¹¹ RS **822.11**

¹² Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3459 3460; FF **2008** 109 121).

¹⁴ Nuova indennità annua giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008 (RU **2008** 1217; FF **2008** 109 121).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

Art. 7¹⁷ Previdenza

¹ Fino all'età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.

² La Confederazione versa il contributo a:

- a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; o
- b. un istituto della previdenza individuale vincolata.

³ Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

⁴ Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.

⁵ L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

Art. 8¹⁹ Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvivere durante l'attività parlamentare in Svizzera.

² La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988²⁰ concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.

Art. 8a²¹ Aiuto transitorio

¹ Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

- a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o
- b. si trova in stato di bisogno.

² L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 711 712; FF **2004** 1287 1297).

¹⁸ RS **831.40**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

²⁰ RS **171.211**

²¹ Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

³ La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori

¹ Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

² Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

Art. 10 Indennità speciale

¹ Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

² La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.²²

Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13 Spese di rappresentanza e periti

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14²³ Esecuzione della legge

¹ L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459 3460; FF 2008 109 121).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

² All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincarato sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale²⁴.

³ In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 1972²⁵ sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972²⁶ sono abrogati.

Art. 15a²⁷ Disposizione transitoria dell'art. 2

Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori preparatori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso.

Art. 16 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002²⁸

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7²⁹ della legge del 18 marzo 1988³⁰ sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 1996, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

²⁴ RS **171.21**

²⁵ [RU **1972** 1688, **1981** 1602, **1983** 1940]

²⁶ [RU **1972** 1692, **1983** 1442 1940 n. II]

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, con effetto sino al 31 dic. 2007 (RU **2003** 5007; FF **2003** 4857).

²⁸ RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343

²⁹ La disp. ha attualmente un altro testo.

³⁰ RU **1997** 539 540; FF **1996** III 129 140

